

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIAL ASSIST COVID-19

LE SOSPENSIONI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI DEL D.L. N. 18/2020 "CURA ITALIA" NELLA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SOSPENSIONI	
<p>Rimessione in termini per i versamenti I versamenti nei confronti delle PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16/3/20, sono prorogati per chiunque al 20/3/20. La proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza al 16/3/20.</p>	<p><i>Art. 60 D.L. n. 18 del 17/3/20 Agenzia delle entrate, risoluzione n. 12 del 18/3/20</i></p>
<p>Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, Iva di marzo - sospensione dei versamenti per alcune categorie di soggetti Sono sospesi, dal 3/3/20 al 30/4/20, i termini relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 (dipendenti) e 24 (collaboratori) del D.P.R. n. 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; • versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. 	<p><i>Art. 61 D.L. n. 18 del 17/3/20 Agenzia delle entrate, risoluzioni n. 12 del 18/3/20 e n. 14 del 21/3/20, comunicato stampa del 21/3/20</i></p>
<p>La disposizione si applica alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, nonché ai seguenti soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in tutta Italia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 	

Special Assist

- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) ONLUS di cui all'art. 10, del D.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. n.117/2017.

I versamenti sospesi di ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 31/5/20 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.**

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi sopra, lettera a), applicano la sospensione fino al 31/5/20. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30/6/20 o mediante rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

IVA - per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti da a) a r), i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. A tale riguardo, si evidenzia che la risoluzione n. 12 richiama i soli soggetti da a) a q) ma si ritiene che, in base al tenore della norma, l'esclusione dei soggetti di cui alla lettera r) sia solo una dimenticanza.

Attività economiche che fruiscono delle agevolazioni - CODICI ATECO forniti dall'Agenzia delle entrate **a titolo indicativo (dunque, non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti previsti dall'art. 61)** delle attività economiche che fruiscono delle sopradette agevolazioni:

- ✓ 49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
- ✓ 49.20.00 - trasporto ferroviario di merci
- ✓ 49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- ✓ 49.32.10 - trasporto con taxi
- ✓ 49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- ✓ 49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
- ✓ 49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
- ✓ 49.41.00 - trasporto di merci su strada
- ✓ 49.42.00 - servizi di trasloco
- ✓ 50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- ✓ 50.20.00 - trasporto marittimo e costiero di merci
- ✓ 50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
- ✓ 50.40.00 - trasporto di merci per vie d'acqua interne
- ✓ 51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
- ✓ 51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
- ✓ 51.21.00 - trasporto aereo di merci
- ✓ 52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
- ✓ 55.10.00 - alberghi

Special Assist

- ✓ 55.20.10 - villaggi turistici
- ✓ 55.20.20 - ostelli della gioventù
- ✓ 55.20.30 - rifugi di montagna
- ✓ 55.20.40 - colonie marine e montane
- ✓ 55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- ✓ 55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- ✓ 55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- ✓ 55.90.10 - gestione di vagoni letto
- ✓ 55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- ✓ 56.10.11 - ristorazione con somministrazione
- ✓ 56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- ✓ 56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
- ✓ 56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
- ✓ 56.10.42 - ristorazione ambulante
- ✓ 56.10.50 - ristorazione su treni e navi
- ✓ 56.21.00 - catering per eventi, banqueting
- ✓ 56.29.10 - mense
- ✓ 56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
- ✓ 56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
- ✓ 59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
- ✓ 77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
- ✓ 77.21.01 - noleggio di biciclette
- ✓ 77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
- ✓ 77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
- ✓ 77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- ✓ 77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- ✓ 77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...
- ✓ 79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
- ✓ 79.12.00 - attività dei tour operator
- ✓ 79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- ✓ 79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
- ✓ 79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- ✓ 82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
- ✓ 82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
- ✓ 85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
- ✓ 85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
- ✓ 85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
- ✓ 85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
- ✓ 85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
- ✓ 85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
- ✓ 85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
- ✓ 85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
- ✓ 85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Special Assist

- ✓ 85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
- ✓ 85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
- ✓ 85.52.01 - corsi di danza
- ✓ 85.52.09 - altra formazione culturale
- ✓ 85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
- ✓ 85.59.10 - università popolare
- ✓ 85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
- ✓ 85.59.30 - scuole e corsi di lingua
- ✓ 85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
- ✓ 85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
- ✓ 85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
- ✓ 88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- ✓ 88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
- ✓ 90.01.01 - attività nel campo della recitazione
- ✓ 90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
- ✓ 90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- ✓ 90.02.02 - attività nel campo della regia
- ✓ 90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- ✓ 90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- ✓ 91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
- ✓ 91.02.00 - attività di musei
- ✓ 91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- ✓ 91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- ✓ 92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
- ✓ 92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
- ✓ 92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- ✓ 93.11.10 - gestione di stadi
- ✓ 93.11.20 - gestione di piscine
- ✓ 93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
- ✓ 93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
- ✓ 93.12.00 - attività di club sportivi
- ✓ 93.13.00 - gestione di palestre
- ✓ 93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- ✓ 93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
- ✓ 93.19.92 - attività delle guide alpine
- ✓ 93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
- ✓ 93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
- ✓ 93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
- ✓ 93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- ✓ 93.29.30 - sale giochi e biliardi
- ✓ 93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
- ✓ 94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- ✓ 96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
- ✓ 96.04.20 - stabilimenti termali
- ✓ 96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

Ulteriori codici Ateco aggiunti con la risoluzione n. 14 del 21/3/20:

Special Assist

- ✓ 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- ✓ 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- ✓ 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- ✓ 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- ✓ 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- ✓ 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- ✓ 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- ✓ 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- ✓ 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- ✓ 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- ✓ 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- ✓ 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- ✓ 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

Attività degli uffici degli enti impositori - sospensione dei termini

Sono sospesi **dall'8/3 al 31/5/20** i termini:

- relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
- per la regolarizzazione delle istanze di interpello.

Sono inoltre sospesi i termini di cui:

- all'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 128/2015 per la comunicazione dell'ammissione al regime dell'adempimento collaborativo;
- all'art. 1-bis del D.L. n. 50/2017 (Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la configurazione di una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti);
- agli artt. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e 31-quater del D.P.R. n. 600/1973 (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale);
- all'art. 1, commi da 37 a 43, della legge n. 190/2014 (Patent box).

Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori - si applica, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, l'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015. Il comma 2 della citata disposizione prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, che scadono entro il 31/12 dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, **sono prorogati fino al 31/12 del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.**

*Art. 67
D.L. n. 18 del
17/3/20
Agenzia delle
entrate, circolare
n. 4 del 20/3/20
Agenzia delle
entrate, circolare
n. 7 del 27/3/20*

Interpelli – rientrano nella sospensione le istanze di interpello riguardanti:

1. l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie;
2. la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
3. l'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
4. la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario.

Special Assist

Dall'8/3 al 31/5/20 sono, inoltre, sospesi i termini per la regolarizzazione delle istanze di interpello. Anche questi ultimi termini, dunque, restano sospesi fino al 31/5 e iniziano e/o riprendono a decorrere dal 1/6, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l'adempimento richiesto durante il periodo di sospensione.

Per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la notifica della risposta, nonché quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a decorrere dall'1/6/20. I termini per fornire risposta al contribuente sono, comunque, sospesi fino allo spirare del periodo di sospensione, senza che in caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari possa essere eccepita la formazione del silenzio assenso.

Durante il periodo di sospensione, gli Uffici potranno inviare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione delle istanze; in tal caso, il termine di 30 giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere dall'1/6.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Regime di adempimento collaborativo e nuovi investimenti - rientrano nell'ambito di applicazione della sospensione anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e le istanze di interpello sui nuovi investimenti:

- istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo - la sospensione comporta che i giorni dall'8/3 al 31/5/20 sono esclusi dal computo del termine di 120 giorni per la conclusione dell'istruttoria di ammissione;
- istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata - la sospensione comporta che i giorni dall'8/3 al 31/5/20 sono esclusi dal computo del termine di 180 giorni per la conclusione dell'istruttoria.

Accordi preventivi imprese con attività internazionale – transfer pricing – patent box - rientrano nella sospensione i termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

- gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) di cui all'art. 110, co. 7, secondo periodo, del Tuir;
- la procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).

I termini previsti da tutte le disposizioni sopra richiamate e ancora pendenti alla data dell'8/3/20 sono sospesi fino al 31/5/20 e riprenderanno a decorrere dall'1/6/20.

Transfer pricing - la sospensione dei termini riguarda esclusivamente la procedura contenuta nell'art. 31-quater lett. c) del D.P.R. n. 600/1973 ai sensi del quale la rettifica può essere riconosciuta a seguito di istanza del contribuente a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Patent box - nel periodo di sospensione è possibile presentare istanze di patent box esclusivamente per via telematica.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo dall'8/3 al 31/5/20**, derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- **accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle entrate** di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010;
- **avvisi di addebito INPS** esecutivi ex art. 30, DL n. 78/2010;
- **atti di accertamento** emessi dall'Agenzia delle **dogane** per la riscossione delle risorse

*Art. 68
D.L. n. 18 del
17/3/20
Agenzia delle
entrate, circolare
n. 5 del 20/3/20 e
FAQ pubblicate sul
sito*

Special Assist

<p>proprie tradizionali di cui all'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, relative al pignoramento di beni mobili e immobili, nonché avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché i connessi provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 1, co. 792, della legge n. 160/2019. <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p> <p>La sospensione non opera per atti diversi da quelli suddetti; ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accertamento con adesione; • comunicazione irregolarità - avviso bonario; • avviso di recupero di credito d'imposta; • atto di contestazione delle sanzioni; • avviso di accertamento ai fini dell'imposta di registro; • atto di mediazione - conciliazione giudiziale. <p>Per i medesimi soggetti sono differiti al 31/5/20 alcuni termini fissati al 28/2 relativi a istituti agevolativi dei carichi affidati all'agente della riscossione.</p>	
<p>Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione – alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata; 2. per le cartelle di pagamento già notificate i cui termini scadono dopo l'8/3, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31/5/20. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30/6/20 in unica soluzione. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) è possibile richiedere una rateizzazione (presentando l'istanza all'Agenzia entro il 30/6/20); 3. per chi ha un piano di rateizzazione in corso il pagamento delle rate in scadenza dall'8/3 al 31/5/20 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30/6/20. 4. Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le istanze di rateizzazione, anche presentate prima del periodo di sospensione, e invierà le risposte; 5. durante il periodo di sospensione l'Agenzia non attiva alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento), anche in relazione a cartelle per cui i termini sono scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione; 6. fino al 31/5 sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, Agenzia delle entrate-Riscossione non procede all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche; 7. durante il periodo di sospensione (8/3 - 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione. <p>Accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010 – si ricorda che il contribuente che ha ricevuto un accertamento esecutivo, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla ricezione dell'atto) può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare il pagamento prestando acquiescenza all'atto; oppure • proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. <p>Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni l'avviso di accertamento diviene esecutivo e trascorsi ulteriori 30 giorni la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico.</p>	

Special Assist

Ebbene, la sospensione dall'8/3 al 31/5 dell'art. 68 per gli accertamenti esecutivi si applica agli importi dovuti dopo affidamento del carico all'Agente della Riscossione, e, in particolare, ai soli versamenti dovuti dal contribuente relativi ai carichi affidati al concessionario della riscossione per i quali ci si è avvalsi del pagamento dilazionato.

Detta sospensione non si applica, invece, ai termini di versamento per:

- effettuare il pagamento prestando acquiescenza all'atto; oppure
- proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

In tale fase (ossia nei 60 giorni dalla notifica dell'atto) il contribuente potrebbe ancora ricorrere avverso l'atto e, pertanto, può fruire della diversa sospensione del termine per ricorrere ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (dal 9/3 al 15/4, vedi *infra*) che comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi per l'acquiescenza all'atto ovvero per il versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

Pertanto, per gli avvisi di accertamento esecutivi:

- il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente al 9/3 resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16/4;
- notificati dal 9/3 al 16/4, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione (16/4).

Rottamazione - sono differiti dal 28/2 al 31/5 i termini di versamento di cui all'art. 3, commi 2, lett. b) e all'art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del D.L. n. 34/2019. Si tratta delle seguenti somme, dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli:

- affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30/4/19;
- ex D.L. n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7/12/18, delle somme in scadenza nei mesi di luglio-settembre-ottobre 2018, come previsto dal D.L. n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30/4/19;
- affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30/4/19 (somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione);
- affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31/7/19;
- ex D.L. n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7/12/18, delle somme in scadenza nei mesi di luglio-settembre-ottobre 2018, come previsto dal D.L. n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31/7/19.

L'agenzia delle entrate, al riguardo, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- la scadenza della rata del 28/2/20 della c.d. "Rottamazione-ter" è stata differita al 31/5/20;
- non è stato modificato il termine di pagamento della rata di maggio della "Rottamazione-ter" che deve essere pagata entro il 31/5 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

Saldo e stralcio – è differito al 31/5 il termine di versamento del 31/3/20 di cui all'art. 1, comma 190, della legge n. 145/2018 relativo alla 2° rata (pari al 20%) dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:

- hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30/4/19;
- hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31/7/19 usufruendo della proroga disposta dal D.L. n. 34/2019.

L'agenzia delle entrate, al riguardo, ha chiarito che è stata differita al 31/5/20 anche la rata in scadenza il 31/3/20 del "Saldo e stralcio".

Comuni individuati dall'allegato 1 al DPCM 1/3/20 - Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale,

Special Assist

<p>o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1/3/20, restano, altresì, ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 24/2/20. Con il citato decreto sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti tra il 21/2/20 e il 31/3/20 per i contribuenti che alla data del 21/2/20, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel delimitato territorio.</p>	
<p>Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria Dal 9/3/20 al 15/4/20:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15/4/20 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari; è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. <p>Sono, altresì, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in 1° grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di 90 giorni di cui all'art. 17-bis, comma 2 del D.lgs. n. 546/1992 entro cui il ricorso non è procedibile in caso di reclamo o mediazione.</p>	<p><i>Art. 83 D.L. n. 18 del 17/3/20 Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 20/3/20 e circolare n. 6 del 23/3/20</i></p>
<p>Sospensione termini di impugnazione dal 9/3 al 15/4 – per gli avvisi notificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> prima del 9/3 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9/3 al 15/4, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16/4; tra il 9/3 e il 15/4 l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione (16/4). <p>Accertamento con adesione – in caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente, prevista dall'art. 6, co. 3, del D.lgs. n. 218/1997; la sospensione prevista dall'art. 83. <p>Accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010 – si ricorda il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento esecutivo entro 60 giorni può impugnare l'atto davanti alla Commissione tributaria.</p> <p>Detto termine è sospeso in base all'art. 83 del D.L. n. 18/2020; ciò comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi per l'acquiescenza all'atto ovvero per il versamento provvisorio in pendenza di giudizio. Pertanto, per gli avvisi di accertamento esecutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente al 9/3 resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16/4; notificati dal 9/3 al 16/4, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione (16/4). 	